



PROTOCOLLO
PER LA GESTIONE DELLE UDIENZE PENALI
DEL TRIBUNALE DI BRINDISI

Art. 1
(Orario delle udienze)

1.1

Tutte le udienze devono aver termine, di norma, salvo specifiche esigenze, entro le ore 17:00.

1.2

È consentita una sospensione dell'udienza dalle ore 14:00 alle ore 14:30.

Art. 2
(Processi di prima comparizione)

2.1

La prima udienza di tutti i processi *davanti al Tribunale in composizione collegiale*, salvo quelli definibili allo stato degli atti, è destinata:

- alla sola verifica della regolare costituzione delle parti;
- alla discussione delle questioni preliminari;
- alle formalità di apertura del dibattimento;
- alla ammissione delle prove;
- *all'eventuale* definizione dei giudizi ex art. 444 c.p.p.;
- *all'eventuale* definizione dei giudizi abbreviati non condizionati all'assunzione di prove dichiarative;
- alla declaratoria di estinzione del processo per difetto di procedibilità, remissione della querela, prescrizione, oblazione, morte dell'imputato.

2.2

I testimoni, i consulenti tecnici e i periti *non* dovranno essere citati per la prima udienza *nei processi davanti al Tribunale in composizione collegiale e*

monocratica ovvero per l'udienza di comparizione predibattimentale.

2.3

Il P.M., nel decreto di citazione diretta a giudizio, ed il G.I.P., nel decreto di giudizio immediato, inseriscono in calce il seguente avviso: La persona offesa è citata a comparire allo scopo di consentirle, ove lo ritenga e con l'assistenza di un difensore, di costituirsi Parte Civile al fine di chiedere le restituzioni e il risarcimento del danno. In tale udienza non sarà sentita come testimone ma potrà essere citata, come testimone, in una successiva udienza. In tale ultima udienza vi sarà remissione tacita della querela qualora il querelante e persona offesa non compaia senza giustificato motivo, fatte salve le eccezioni di cui all'art. 152/4° comma c.p. Inoltre, il querelante e persona offesa, che non voglia più perseguire penalmente l'autore del reato, può rimettere la querela anche prima dell'udienza, per tutti i reati procedibili a querela di parte, per i quali la legge non preveda la rimettibilità esclusivamente in sede processuale.

2.4

Dopo l'ordinanza ammissiva delle prove il giudice differisce la trattazione del processo ad una udienza successiva indicando il calendario *ed il relativo* programma.

Art. 3

(Organizzazione dell'udienza)

3.1

Nella formazione del ruolo di udienza, il giudice tiene conto del prevedibile carico effettivo dell'udienza, considerato il numero dei processi da trattare, dei testi di cui è stata autorizzata la citazione, della complessità e difficoltà *dei processi*, in modo da consentire il rispetto degli orari come stabiliti nell'art. 1, nonché dell'esigenza di garantire la presenza dello stesso P.M. persona fisica in ogni processo già assegnato allo stesso nella fase dibattimentale.

3.2

I processi, *ad esclusione di quelli fissati per l'udienza di comparizione predibattimentale per i quali l'orario è già determinato dall'applicativo GIADA*, verranno chiamati nel seguente ordine e ferma restando l'esigenza di una diversa programmazione per il rispetto dei termini previsti dalla legge:

➤ *fino* alle ore 10:30:

processi da differire per difetti di notificazione, per motivi processuali (legittimo

impedimento a comparire dell'imputato e/o del difensore), per assenza dei testi, o altro;

processi **collegiali** di prima comparizione (c.d. *udienza filtro collegiale*);

processi di rapida definizione (ad esempio, per remissione di querela, prescrizione, oblazione, morte dell'imputato) e/o da trattarsi in camera di consiglio;

processi a carico di imputati in custodia cautelare, anche se per altro processo, o con testimoni e/o dichiaranti detenuti presenti;

➤ dalle ore 10:30 alle ore 17:00:

processi per i quali siano presenti parti private, testimoni, dichiaranti;

processi per i quali è prevista la discussione, la camera di consiglio e la decisione.

3.3

Nell'ambito di ciascuna fascia oraria, nella chiamata dei processi verranno comunque privilegiati quelli per i quali siano presenti in aula i difensori interessati.

3.4

È consentito fissare nella prima fascia processi destinati alla seconda fascia, qualora il carico dell'udienza nella prima fascia lo richieda.

Art. 4

(Istanze delle parti)

4.1

I difensori che, fuori dall'udienza, intendano chiedere il rinvio del processo (per concomitanti impegni professionali o altro), sono tenuti a depositare in cancelleria, non appena noto l'impedimento, apposita istanza motivata e documentata ovvero asseverata sotto la propria responsabilità professionale e disciplinare, al fine di consentire al giudice, se possibile e ove lo ritenga, di adottare gli eventuali provvedimenti consequenziali anche prima del giorno dell'udienza. La stessa istanza **dovrà essere** tempestivamente portata a conoscenza del pubblico ministero **assegnato al processo (ovvero all'udienza)** e di eventuali altre parti dai difensori che chiedono il rinvio.

4.2

Al fine di evitare rinvii e ove ne siano a conoscenza, i difensori segnalano alla Cancelleria del Giudice al più presto, ed in ogni caso almeno quattro giorni prima dell'udienza, l'eventuale stato detentivo o custodiale sopravvenuto dell'imputato, onde consentire l'emissione tempestiva dell'ordine di traduzione.

4.3

In udienza, il difensore dovrà, in apertura della stessa e comunque tempestivamente, informare, anche oralmente, il giudice di eventuali sopravvenuti concomitanti impegni professionali o impedimenti tali da richiedere il

differimento del processo *ad horas*. Il rispetto degli impegni del difensore deve, comunque, essere temperato con le esigenze del P.M., degli altri avvocati interessati e dell'Ufficio.

4.4

I difensori d'Ufficio, nominati ex art. 97, 1° c., c.p.p., assicurano la continuità della loro presenza in udienza e, in caso di impossibilità assoluta a comparire, ove non sia possibile delegare un sostituto, comunicano tempestivamente il motivato impedimento al Giudice ed a tutte le altre parti processuali.

Art. 5 (Citazioni)

5.1

La citazione dei testimoni, dei periti e dei consulenti tecnici, da chiunque indicati, dovrà contenere l'indicazione dell'ora di inizio della fascia oraria nella quale è fissato il processo al quale sono interessati, qualora già stabilita dal Giudice, e comunque l'indicazione che il processo verrà chiamato non prima dell'orario stabilito.

5.2

Le parti avranno cura di provvedere alle citazioni con congruo anticipo in modo da consentire al Giudice di adottare i necessari provvedimenti, avendo contezza della regolarità della citazione.

Art. 6 (Istruttoria)

6.1

Le parti che hanno chiesto l'esame di un loro consulente, ex art. 501/comma 1-ter c.p.p., inviano ovvero depositano l'eventuale relazione, almeno sette giorni prima dell'udienza fissata per l'esame del consulente, anche alle altre parti costituite.

6.2.

Eventuali memorie ex art. 121 c.p.p. devono essere depositate in copia anche a tutte le altre parti costituite.

Art. 7 (Adempimenti a cura della Procura della Repubblica)

7.1

La Procura della Repubblica redige con congruo anticipo, salvo esigenze specifiche, appositi calendari delle udienze (annuale e poi mensile) con la

indicazione dei Pubblici Ministeri impegnati nelle singole udienze del G.U.P., del Tribunale Collegiale e Monocratico, assicurando, se possibile, la presenza del medesimo P.M. persona fisica per i processi allo stesso già assegnati nella fase dibattimentale (mediante abbinamento fisso del singolo P.M. e V.P.O. con i singoli giudici e collegi).

7.2

I calendari (sia quello generico annuale che quello di dettaglio mensile) sono poi comunicati informaticamente dalla Procura della Repubblica ai Presidenti della Sezione Penale del Tribunale e della Sezione G.I.P./G.U.P., per il successivo inoltrare ai singoli giudici, al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e alla Camera Penale di Brindisi.

7.3

In caso di richiesta di definizione del processo ex art. 444 c.p.p., il consenso del P.M. dovrà essere concordato, in tempo utile per l'udienza, con il titolare delle indagini preliminari. Ove ciò non sarà stato possibile, il Giudice valuterà l'opportunità di **sospendere ovvero di** concedere un breve rinvio per l'acquisizione del parere, fatta salva la possibilità alternativa, per i processi di non particolare complessità, di concordare la pena con il P.M. (**anche V.P.O.**) presente in udienza.

Art. 8

(Assenza del Giudice)

8.1

L'assenza del Giudice (anche del singolo Giudice tra i componenti il Collegio) qualora comporti l'impossibilità di trattazione del processo è comunicata tempestivamente a tutte le parti interessate.

8.2

Nel caso in cui il rinvio di un processo sia, per qualsivoglia ragione, **noto** sin dai giorni precedenti l'udienza, il Giudice ne informa tempestivamente le parti, a mezzo della Cancelleria, senza formalità, anche **per** via telefonica o telematica (**P.E.C. dei singoli avvocati e per la Procura utilizzando l'indirizzo di posta elettronica prot.procura.brindisi@giustiziacert.it, ovvero mediante pubblicazione sul sito web del Tribunale di Brindisi dei giornalieri statini di udienza).**

Art. 9

(Pareri)

Le eventuali richieste di pareri ed i pareri resi dal P.M., fuori dall'udienza, dovranno essere trasmessi (dal Tribunale e dalla Procura) per via telematica, a mezzo P.E.C. (per la Procura utilizzando l'indirizzo di posta elettronica prot.procura.brindisi@giustiziacert.it e per il Tribunale

Art. 10
(Norme finali)

10.1

Il presente protocollo non può in ogni caso costituire strumento per esigere prassi o provvedimenti contrastanti con norme processuali o ordinamentali, ovvero con i criteri di organizzazione previsti nelle tabelle formate secondo la procedura indicata dal Consiglio Superiore della Magistratura.

10.2

Le parti si impegnano a vigilare sull'osservanza del protocollo e, in caso di gravi e/o reiterate violazioni, ferma restando l'attività di sensibilizzazione, si riuniranno per una valutazione congiunta.

10.3

Le parti convengono, inoltre di verificare annualmente il rispetto delle regole adottate, l'efficacia del testo predisposto, apportando le eventuali variazioni e/o integrazioni necessarie per il suo miglioramento.

Art. 11
(Entrata in vigore)

Il presente Protocollo entrerà in vigore, con le modifiche apportate, ***dal 2 gennaio 2024.***

Brindisi, _____

Dott. Vincenzo Scardia, Presidente del Tribunale;

Dott. Antonio De Donno, Procuratore della Repubblica;

Dott. Maurizio Saso, Presidente della Sez. Penale del Tribunale;

Avv. Giancarlo Camassa, Presidente della Camera Penale di Brindisi;

Avv. Gianvito Lillo, Delegato dall'Ordine degli Avvocati di Brindisi;

Dott.ssa Barbara Nestore, Presidente della Sottosezione ANM;